

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DI BENEDETTO, IANNELLI, BUZIO, DARE', DINDO, GARAVELLI, PAUSELLI TANSINI e TEDESCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1971

Modificazioni agli articoli 523, 628, 629 e 630 del Codice penale

ONOREVOLI SENATORI. — Alcuni particolari gravi crimini che, negli ultimi tempi, si sono succeduti, con estrema frequenza, hanno suscitato vivissimo allarme nella pubblica opinione.

Tale allarme è giustificato dal fatto che detti crimini rivelano in alcuni delinquenti mancanza di ogni senso di umanità ed un atteggiamento di impudente disprezzo della legge. Inoltre, questi crimini stanno a dimostrare come si vadano consolidando nel nostro Paese vaste e numerose organizzazioni delinquenziali che mettono in serio pericolo la stessa convivenza sociale.

Di qui la necessità per il legislatore di intervenire tempestivamente adattando alcune norme penali del nostro Codice per evitare che fatti di tal genere, moltiplicandosi, possano assumere rilevanza e proporzioni tali da non poter più essere facilmente perseguiti dalla pubblica autorità.

Il disegno di legge, che si presenta all'attenzione del Parlamento, prevede sensibili aggravamenti di pena per le ipotesi di reato previste dagli articoli 523, 628, 629 e 630 del Codice penale.

L'articolo 523 del Codice penale, che prevede, com'è noto, il delitto di ratto a fine

di libidine, prefigura semplicemente una circostanza aggravante per la pena contemplata nel primo comma dello stesso articolo quando il fatto sia stato commesso a danno di persona che non abbia compiuto ancora i diciotto anni ovvero di una donna coniugata.

Ora, per questi fatti così gravi e che suscitano lo sdegno e la legittima commozione dell'opinione pubblica, non è possibile prevedere soltanto una circostanza aggravante, ma, ad avviso dei proponenti, è indispensabile prevedere una pena autonoma al fine di sottrarla al gioco della prevalenza e della equivalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti, di cui all'articolo 69 del Codice penale.

E così, per tale ipotesi di delitto, si è prevista una pena della reclusione, nel minimo di cinque anni, che può giungere ad un massimo di dieci anni, quando il fatto assuma dimensioni di estrema gravità.

Per il delitto di rapina, la riforma, che si propone, è limitata soltanto al campo delle aggravanti speciali della rapina stessa, campo nel quale si evidenzia una maggiore criminalità dell'agente.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'attuale formulazione, infatti, del predetto articolo, considera tutte le aggravanti speciali come modalità della stessa maggior violazione giuridica, parificando, sotto il profilo della gravità e della sanzione, la rapina commessa con arma a quella commessa da più persone riunite o da persona travisata con l'effetto che, anche se concorrono due o più di tali circostanze, la pena è aggravata una sola volta.

E evidente, invece, al lume dell'esperienza maturata specie in questi ultimi anni, che la circostanza del fatto commesso con arma assume, sotto il profilo contingente, un rilievo particolare e rappresenta una più grave violazione dell'interesse relativo alla sicurezza personale, una maggiore forza coercitiva, una maggiore idoneità a paralizzare le difese della vittima e a incuterle timore.

Per il delitto di estorsione, i proponenti ritengono che debbano applicarsi le stesse circostanze speciali della rapina e che per essa valgano le stesse motivazioni concernenti tali reati.

Per il delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, il disegno di legge prevede un aumento delle pene in entrambe le ipotesi, di cui all'articolo 630 del Codice penale.

Si è contenuto questo aumento entro il limite massimo di 24 anni di reclusione per l'ipotesi più grave, in considerazione del fatto che, una maggior pena identica a quella prevista per il reato di omicidio aggravato potrebbe costituire un incentivo all'assassinio della vittima per il fine di eliminare possibili testimonianze.

Onorevoli senatori, i proponenti fanno appello alla vostra sensibilità per la sollecitata approvazione del presente disegno di legge, in quanto il numero e la diffusione nel territorio nazionale di tali crimini, la efficienza e la spietatezza delle tecniche adottate hanno sollevato profonda commozione nell'animo popolare, che da recenti occasioni ha tratto motivi di sgomento e di collera.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'ultimo comma dell'articolo 523 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« La pena è della reclusione da cinque a dieci anni se il fatto è commesso a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto ovvero di una donna coniugata ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 628 del Codice penale è sostituito dai seguenti:

« La pena è della reclusione da sei a quindici anni e della multa da lire quattrocentomila ad un milione se la violenza o minaccia è commessa con armi.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se la violenza o la minaccia è commessa da persona travisata;
- 2) se la violenza o la minaccia è commessa da più persone riunite;
- 3) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 629 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« Se concorrono le circostanze indicate nel terzo o nel quarto comma dell'articolo 628 del Codice penale, si applicano le stesse pene ivi previste ».

Art. 4.

L'articolo 630 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da dodici a diciotto anni e con la multa da lire seicentomila ad un milione.

La pena della reclusione è da diciotto a ventiquattro anni se il colpevole consegue l'evento ».